# REGOLAMENTO (CE) N. 1219/96 DELLA COMMISSIONE

### del 28 giugno 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1474/95 recante apertura e modalità di gestione, nel settore delle uova e per le ovoalbumine, dei contingenti tariffari derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1),

considerando che, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine; che è necessario stabilire le modalità di applicazione di tali contingenti per il periodo dal 1º luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1102/96 (3), ha previsto la gestione di tali contingenti per il periodo dal 1º luglio 1995 al 30 giugno 1996; che è opportuno prevederne la gestione per il periodo dal 1º luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1474/95 è modificato come segue:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:
  - «recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbu-
- 2) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

#### \*Articolo 1

Per il periodo dal 1º luglio 1996 al 30 giugno 1997 sono aperti i contingenti tariffari d'importazione indicati nell'allegato I, per i gruppi di prodotti e alle condizioni ivi previste.»;

3) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1. (2') GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19. (3') GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 30.

## **ALLEGATO**

## «ALLEGATO I

(tonnelate)

Numero del gruppo	Codice NC	Dazio applicabile ECU/tonnellata peso prodotto	Contingenti tariffari dal 1º luglio 1996 al 30 guigno 1997
E 1	0407 00 30	152	83 241
E 2	0408 11 80	711	6 284 (')
	0408 19 81	310	
	0408 19 89	331	
	0408 91 80	687	
	0408 99 80	187	
E 3	3502 11 90	617	9 280 (')
	3502 19 90	83	

<sup>(1)</sup> Equivalenti uova in guscio

Conversione in base ai tassi forfettari di rendimento fissati dall'articolo 77 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1).